

C N A  
P P C



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI



*presso il Ministero della Giustizia*

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

info.cnappc@archiworld.it  
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
www.awn.it

## **Pareri in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

**Presidente:** Salvatore La Mendola  
**Consulenza Tecnica:** Accursio Pippo Oliveri  
**Consulenza Legale:** Marco Antonucci  
**Segreteria:** Raffaele Greco

concorsi.cnappc@archiworld.it  
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

**N.B.** - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)  
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

<b>QUESITI</b>	<b>PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI</b>	<b>PARERI</b>
----------------	-------------------------------------	---------------

<b>06/09/2011 Ordine Udine</b>	<b>- OEV - Criteri aggiudicazione</b>	<b>15/09/2011 – CNAPPC</b>
<p>Visti, l'art. 81 del Codice: "... la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" e l'art. 266, c. 4, del Regolamento che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, si chiede se il criterio del prezzo più basso può essere comunque applicato in una gara di affidamento; se, in caso positivo, questo vale per tutti gli incarichi inferiori alla soglia europea o solo per quelli inferiori ai 100.000 euro; infine, se l'amministrazione deve motivare la scelta.</p>	<p><b>Criterio offerta economicamente più vantaggiosa in gare sottosoglia - Applicabilità criterio prezzo più basso in gare inferiori 100.000 euro</b></p>	<p>In merito ai criteri da adottare per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, si sottolinea che, nelle premesse al Regolamento, al quart'ultimo capoverso, viene affermato quanto segue: <i>"Ritenuto che, in relazione all'art. 266, c. 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'art. 81, c. 1, del Codice, attuativa degli artt. 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici"</i>.</p> <p>Quindi sembra che il legislatore, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, punti esclusivamente al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche se quanto affermato nelle premesse, non viene poi espressamente chiarito nell'articolato e, in particolare, nell'art. 266, c. 4, nel quale vengono semplicemente fissate le regole per l'applicazione del criterio in questione, senza tuttavia escludere espressamente il criterio del prezzo più basso.</p> <p>Sull'argomento, prima dell'emanazione del Regolamento, era intervenuto il Consiglio di Stato che, nel proprio parere sulla bozza del nuovo Regolamento (adunanza del 24 febbraio 2010, prot. 313/2010), al punto 82 così si era espresso: <i>&lt;lo stesso articolo 266, al comma 4, prevede che "le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri" quasi che il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituisca il solo criterio applicabile, mentre invece essa si pone in alternativa al criterio del prezzo più basso. Conseguentemente, l'espressione riportata andrebbe riformulata chiarendo che i criteri ivi indicati trovano applicazione nei casi in cui le offerte vengono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, dovrebbe essere riproposta come segue: "Quando le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono presi in considerazione i seguenti elementi"&gt;</i>. Tuttavia, il Regolamento, nella sua stesura finale, non ha tenuto conto dell'osservazione del Consiglio di Stato, confermando la volontà del legislatore di puntare, per l'affidamento dei servizi in questione, esclusivamente all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Sempre precedentemente all'emanazione del Regolamento, l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, con Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 (Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), ha espresso l'avviso che: <i>"nell'ambito degli appalti di servizi di ingegneria e architettura sia preferibile adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio alla specificità e alla complessità dei servizi in questione; infatti, questo modello selettivo consente di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore complessivo del servizio offerto"</i>. Tuttavia, la stessa Autorità aggiunge più avanti: <i>"Il ricorso al criterio del prezzo più basso è ammissibile in caso di semplicità"</i></p>

		<p><i>e ripetitività delle prestazioni da svolgere. Nell'ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per appalti di importo pari o inferiore a centomila euro, onde evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative, non soltanto sulla qualità dell'opera, ma principalmente sui profili della sicurezza, si suggerisce, comunque, l'applicazione dell'articolo 124, comma 8 del Codice. Tale norma prevede la possibilità di inserire nei bandi o inviti l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del Codice. Si rammenta, tuttavia, che questa facoltà non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; di conseguenza, qualora la stazione appaltante intenda utilizzare l'esclusione automatica deve invitare almeno dieci soggetti. Ove si opti per il criterio del prezzo più basso, l'offerta economica deve contenere solo l'indicazione della percentuale di ribasso rispetto al prezzo globale a base di gara e non anche il ribasso sui tempi di esecuzione, in quanto questo elemento non è cumulabile con l'elemento prezzo".</i></p> <p>Tali ultime osservazioni, sebbene precedenti all'emanazione del Regolamento, appaiono confermate dal dato oggettivo che, per importi inferiori a 100.000 euro, l'art. 267, c. 8, del Regolamento non specifica espressamente il criterio per la valutazione dell'offerta.</p> <p>In conclusione, quindi, in attesa che l'AVCP possa meglio chiarire l'argomento in questione, appare ragionevole l'orientamento secondo cui le amministrazioni aggiudicanti ricorrono al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di servizi di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro. Fermo restando che, in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere e per importi stimati del corrispettivo inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni suddette possono scegliere i criteri di valutazione, compreso il criterio del prezzo più basso, seguendo le linee guida fissate dall'AVCP con la propria Determinazione 5/2010, con particolare riferimento allo scarto automatico delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 124, c. 8 del Codice.</p>
--	--	---

**N.B.** - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)  
- per **Regolamento** di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)